

## **PROTOCOLLO OPERATIVO del dicembre 2016** **Revisione Settembre 2017**

### **PROCEDURA**

Protocollo operativo dell'accalappiamento, della gestione dei canili sanitari e rifugio e delle adozioni *che avvengono presso queste Strutture.*

### **SCOPO**

Lo scopo del predetto protocollo è quello di uniformare una procedura operativa al fine di rendere univoco il comportamento nell'ambito della gestione del cane dall'accalappiamento all'inoltro nel canile prima sanitario e poi rifugio, presenti sul territorio provinciale.

### **RIFERIMENTI LEGISLATIVI**

- Legge 281/91 "legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo),
- L.R.34/97 "tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo",
- Legge 27 dicembre 2006 n. 296 – art. 1 - comma 829 (attuazioni controllo delle nascite)
- 866/2006 "accordo stato regioni circa le responsabilità e i doveri del detentore (art.2) e controllo della riproduzione (art.3) obbligatorietà dell'iscrizione in anagrafe canina, linee interpretative sulla normativa vigente;
- Legge 244/2007 art. 2 comma 371;
- D.G.R. n. 487 del 2007 "Fondi per le sterilizzazioni",
- D.G.R. nr.43 del 29/01/2010,
- D.G.R. 503 del 11/11/2010 (affidamenti a titolo gratuito dei cani ricoverati nelle Strutture pubbliche;
- *Linee Guida dell'Accordo 24/01/2013 tra Governo e Regione*
- Delibera 621 del 25/10/2016 "Linee guida identificazione animali da compagnia.....

### **RESPONSABILE DELLA PROCEDURA**

- DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Area "Sanità Animale"  
Direttore U.O.C. Dott. Antonio MESSORE
- Collaboratori: Dott.ssa G. Di Lorenzo, Dr. L. Figliozzi.
- Partecipanti: Dott. C. Giacomini, Dott. C. Falcidia, Dott. C. D'Agostini, Dott.ssa G. Marcuccilli

### **DESCRIZIONE**

Di norma, la richiesta di accalappiamento di un cane vagante, "presumibilmente randagio", deve essere inoltrata, al Servizio Veterinario, territorialmente competente, dalla Polizia Municipale del Comune, mediante una comunicazione tracciata (mail o fax), nella quale deve essere indicato sia il canile sanitario convenzionato che il canile rifugio, presso cui ricoverare il cane. Tuttavia, la richiesta può pervenire anche dalle Forze dell'Ordine, mediante comunicazione telefonica.

Sulla base delle convenzioni, di cui l'elenco è a disposizione dei servizi e viene aggiornato periodicamente, sarà cura eventualmente del medico veterinario, indicare il canile presso cui ricoverare il cane, dandone comunicazione il giorno seguente, al Comune di appartenenza. Qualora un Comune abbia convenzioni con più canili, e nella richiesta di accalappiamento non vi sia indicata la destinazione del cane, sarà il servizio a stabilirla "a rotazione", purché il medico veterinario di turno, *sia portato a conoscenza delle ultime destinazioni*.

Se un comune è sprovvisto di convenzione con il canile sanitario, il cane verrà ricoverato temporaneamente presso la struttura di Giuliano di Roma in attesa di prendere accordi con il Comune stesso per il definitivo ricovero.

*Il servizio*, una volta ricevuta la richiesta del funzionario del Comune, la inoltra tempestivamente alla ditta accalappiatrice (mod. 1). Questa può essere avvisata telefonicamente se la richiesta perviene dalle Forze dell'Ordine.

Qualora sia il centralino ad avvisare *il servizio*, il medico veterinario di turno chiederà allo stesso di rivolgersi o al Comune o alle Forze dell'Ordine.

Durante l'orario di servizio attivo (6 ore anti meridiane e 6 post meridiane), la cattura del cane non deve necessariamente prevedere la presenza in loco del medico veterinario che aspetterà l'arrivo dell'animale presso l'ambulatorio, a meno che, non ci siano forze dell'ordine che lo richiedano o situazioni di emergenza non differibili, secondo la valutazione del medico veterinario di turno. Quest'ultima fattispecie è valida anche in caso di interventi di accalappiamento durante i turni di pronta disponibilità.

Qualora durante i turni di pronta disponibilità non vi fosse la necessità di un intervento immediato del medico veterinario, previa comunicazione dell'operatore della ditta accalappiatrice, il cane può essere ricoverato, temporaneamente (max 24 h) presso la struttura autorizzata della ditta stessa (Giuliano di Roma), purché nella scheda di cattura vengano riportati gli elementi identificativi dell'animale. Successivamente, per questa fattispecie il cane dovrà essere portato presso l'ambulatorio più vicino al canile sanitario di destinazione, dove verrà completata la scheda clinica ed identificativa del cane con l'applicazione del microchip, fermo restando che possano essere presi accordi diversi tra la ditta accalappiatrice ed il veterinario responsabile del canile.

La scheda di cattura (mod. 2) deve essere compilata in ogni sua parte con l'esame obiettivo generale del soggetto, soprattutto se si tratta di animali feriti, affetti da patologie o parassitati. L'animale va identificato con microchip e registrato in Banca Dati Regionale, in modo da permettere al medico veterinario che opera nel canile di procedere alla sola stampa del certificato di iscrizione, semplicemente richiamando il microchip dal sistema.

Nel caso di accalappiamento di un cane vagante di proprietà, la gara d'appalto prevede il rilascio dell'animale dietro pagamento delle spese di cattura pari ad € 169,00+37,18 (IVA 22%), per un importo complessivo quindi di € 206,18.

Per questa fattispecie, sia se il proprietario viene immediatamente rintracciato, sia se il cane viene avviato in un canile in attesa della restituzione, al fine del suo ritiro l'interessato dovrà recarsi presso il Servizio Veterinario competente per territorio (riferito alla sua residenza/domicilio) compilando il "modulo per la restituzione del cane" (mod. 3). Il Servizio rilascerà la preimpegnativa di pagamento necessaria per il versamento presso il RECUP, con causale - "LV9" – Restituzione cane di proprietà (**Si raccomanda di far controfirmare la preimpegnativa**).

Il proprietario nel più breve tempo possibile, consegnerà la fattura rilasciata dal CUP al Servizio Veterinario, che su sua acquisizione consegnerà il N.O. per il ritiro dell'animale (mod. 4) al Canile presso il quale l'interessato si recherà tempestivamente.

Il gestore del canile acquisita copia del N.O. provvederà alla consegna del cane, previa visita del medico veterinario, dandone comunicazione per mail al servizio veterinario di competenza (mod. 5).

Tale procedura dovrà essere espletata massimo in tre giorni.

In via del tutto eccezionale, per motivi di benessere animale, sempre su N.O. del Servizio Veterinario competente per territorio, il proprietario impossibilitato, al momento, al pagamento della somma prevista, provvederà a tale incombenza entro un mese dal ritiro dell'animale, trascorso il quale verrà perseguito a termine di legge.

Trimestralmente il Responsabile S.S.O. rimetterà l'elenco delle fatture relative alle restituzioni dei cani di proprietà a questa S.C..

L'assistenza sanitaria dei cani ricoverati presso il canile sanitario spetta alla Asl competente per territorio di ubicazione della struttura e prevede, secondo quanto disposto dalla DGR nr. 43 del 29/01/2010, che vengano eseguite le operazioni di sotto elencate:

- Trattamenti antiparassitari esterni ed interni. E' opportuno procedere a tale pratica per tutti gli animali ricoverati in entrata e in uscita;
- Esami di laboratorio per le zoonosi in atto (prot.6199 del 17/01/2008 della Regione Lazio). Obbligatorio è l'esame sierologico della Leishmania con prelievo di tutti i soggetti ricoverati nei canili sanitari (DGR nr.473 del 29/10/2010 art.7). Il prelievo può essere differito in caso di animali indocili ed eseguito anziché all'ingresso, in concomitanza con la sterilizzazione (sedazione). La risposta, verificata on line sul SIEV (7 gg. max dal recapito del campione in laboratorio), deve essere riportata sulla scheda clinica con la data e la firma del medico veterinario (leggibile) che ha eseguito il prelievo. *L'esito per i cani che vanno fuori Regione è valido 30 gg., scaduti i quali, il test va ripetuto.*

*Gli animali, sedi età superiore a 6 mesi, che vengono trasferiti fuori Regione, devono essere sottoposti alla prova diagnostica della Erlichia (valida 30 gg.).*

- Esame coprologico a campione o in caso di patologie.
- Vaccinazione con vaccino polivalente, uno solo per gli adulti (due se la situazione epidemiologica lo richiede), con richiamo per i cuccioli. Compete comunque al medico veterinario una valutazione sui tempi di esecuzione delle vaccinazioni secondo lo stato sanitario dell'animale. Le vaccinazioni vanno riportare sulla scheda clinica con data e firma (leggibile).
- Sterilizzazione di tutti i soggetti in età riproduttiva (sia maschi che femmine) e comunque prima dell'eventuale affidamento o trasferimento al canile rifugio.

*I soggetti non sterilizzati, perché impuberi, verranno successivamente operati dai Veterinari del Servizio pubblico, presso gli ambulatori, eccezionalmente presso il canile sanitario, appena raggiunta l'età adulta. Qualora i Comuni proprietari dei cani dovessero essere morosi (la comunicazione avverrà da parte de questa UOC), come previsto dalla norma saranno gli stessi a provvedere alla sterilizzazione convenzionandosi con strutture private. Analogamente la stessa procedura è valida per i cani randagi che vengono affidati direttamente dai Comuni e non transitano nel canile sanitario.*

*Per quest'ultima fattispecie, in caso di adozione l'adottante può decidere, in alternativa, di rivolgersi ad un Medico Veterinario di fiducia, che provvederà a trasmettere copia della certificazione di avvenuta sterilizzazione comunicazione all'ufficio territorialmente competente (residenza dell'adottante).*

L'intervento va riportato sulla scheda clinica e firmato dal veterinario esecutore (firma leggibile)

All'atto dell'ingresso nel canile sanitario, per ogni soggetto, il medico veterinario compilerà la scheda clinica (Allegato A1) aggiornandola di volta in volta, secondo gli interventi che andrà ad eseguire.

I trattamenti immunizzanti e gli interventi chirurgici (questi ultimi quando vi sono le condizioni di fattibilità) verranno effettuati dai medici veterinari pubblici, con l'assistenza di personale del canile. I trattamenti antiparassitari interni ed esterni e quelli farmacologici, specie se protratti per più giorni, sono effettuati dal personale del canile su disposizione e controllo medico veterinario.

All'identificazione del cane, avvenuta già all'atto della cattura, segue trattamento per ecto ed endoparassiti del soggetto con periodo di osservazione di una settimana, necessario ad escludere eventuali patologie in incubazione e per limitare gli effetti dello stress psico-fisico inevitabile nei soggetti che vivevano in uno stato di libertà precedente la cattura.

Successivamente si procederà con la vaccinazione (singola negli adulti, dove per adulti intendiamo in questo caso i soggetti al di sopra dei 6 mesi, che hanno già quota parte di anticorpi naturali e, doppia nei cuccioli) e negli adulti, alla sterilizzazione del soggetto dopo ulteriori 8/10 giorni (periodo medio necessario per la produzione degli anticorpi).

La sterilizzazione potrebbe, laddove la situazione lo imponga, precedere le fasi di sverminazione e vaccinazione.

Il Servizio, conclusa la sequenza delle prestazioni sanitarie dei cani ricoverati, che in condizioni di normalità si protrae per circa 25-30 gg., procederà, tempestivamente, al loro inoltro alla Struttura "canile Rifugio" previa compilazione della scheda (mod. 6), redatta in cinque copie di cui una resterà agli atti del Servizio Veterinario di partenza, il quale provvederà ad inoltrarne le restanti copie al Servizio Veterinario territorialmente competente per il canile rifugio di destinazione del cane, al Responsabile Sanitario dello stesso che riceverà in allegato anche la scheda clinica e quella identificativa, al Comune proprietario del cane e al gestore del Servizio che effettua il trasporto del cane.

Per i cani che entrano in gravi condizioni di salute o traumatismi, che prevedano interventi chirurgici atti a stabilizzare il soggetto, tutta la sequenza delle procedure di cui sopra, può essere sovvertita; anche in funzione della tipologia di convenzione che ha posto in essere il gestore del canile Sanitario con altre strutture sanitarie private.

In caso di decesso di un cane, il gestore del canile provvederà alla immediata comunicazione al Sindaco del Comune di competenza e al Responsabile Sanitario del canile (mod. 7).

Il Servizio Veterinario effettuata la visita post mortem del cane, procederà a redigere il "Certificato di decesso" dell'animale che invierà, previa cancellazione in BDR, al Sindaco del Comune di competenza e per conoscenza al Servizio Veterinario presso cui il cane era iscritto (mod. 8).

Nel canile Rifugio l'attività del Servizio Veterinario per quanto riguarda l'Area "A" è volta al controllo delle condizioni sanitarie degli animali e delle azioni di prevenzione delle profilassi effettuate mediante piani sanitari adottati e validati dal Servizio Veterinario, tenuta dei registri di carico e scarico dei cani e di tutta la documentazione cartacea (schede cliniche, libretti sanitari, ...).

*Il Direttore Sanitario del Canile Rifugio, il 15 ed il 30 di ogni mese, rimetterà le dovute comunicazioni di trasferimenti, decessi, restituzioni, affidi, per il tramite della modulistica allegata, al Sindaco proprietario dell'animale e al Servizio Veterinario territorialmente competente sul Canile.*

Ogni Canile Sanitario e Rifugio è dotato di un registro di carico e scarico (mod. 9) e di un registro dei farmaci. Ogni gestore è tenuto a custodire adeguatamente tutta la documentazione di pertinenza della quale se ne rende responsabile, ovvero deve essere predisposto uno schedario con schede numerate progressivamente ai fini della tracciabilità dei soggetti ricoverati, per ogni cattura dal momento dell'ingresso a quello dell'uscita.

*In ogni canile Sanitario o Rifugio, per favorire ed incentivare le adozioni è consentito l'accesso alle Associazioni Animaliste (comma 371, art. 2, Legge 244/2007) per sei giorni alla settimana per quattro ore.*

*Per accedere al Canile Sanitario è necessaria l'autorizzazione del Responsabile Sanitario della Struttura.*

*Nel canile Rifugio l'accesso al pubblico è consentito per tre giorni alla settimana di cui uno festivo o prefestivo per quattro ore.*

*Gli orari degli accessi sono affissi all'ingresso e sul sito del canile ("punto E2" D.G.R.L. 43/2010).*

*L'accesso è consentito a tutti, esclusivamente se muniti di calzari e camici monouso di cui ognuno deve munirsi.*

*Durante l'accesso possono essere svolte anche le attività:*

- di sgambamento e di socializzazione degli animali
- di redazione di schede di adottabilità e di compatibilità.

*I privati e le Associazioni che intendono adottare un cane presso un canile rifugio o sanitario inoltrano la richiesta di adozione al Servizio Veterinario territorialmente competente (Mod. 10).*

*Gli adottanti possono richiedere informazioni circa le condizioni sanitarie e comportamentali del soggetto da adottare (Mod. 10).*

*Il Servizio, tempestivamente, trasmette le informazioni al richiedente (Mod. 11).*

*Il Mod. 12 e 13 (Autorizzazione all'adozione), viene redatto in quattro copie (una per l'adottante, una per il servizio veterinario di provenienza del cane, una per il Comune di provenienza dello stesso e una rimane presso il canile per l'archiviazione).*

*Le adozioni sono consentite anche per animali che non hanno completato il percorso di stabilizzazione clinica e profilattica, previo parere del Direttore Sanitario.*

*Sempre per favorire ulteriormente le adozioni, il gestore del canile, su richiesta delle Associazioni Animaliste, mette a disposizione le foto dei cani adottabili (secondo parere del Direttore Sanitario) che potranno essere pubblicate sui siti opportuni.*